Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 9 giugno 2010

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV[a] SEZIONE
Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2010

1) Ricorso S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE **RESPINTO**
avverso le sanzioni:
- inibizione per mesi 4 alla Sig. Elisabetta Cortani, per violazione dell' art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 2 N.O.I.F. e dell'art. 31 del Com. Uff. n. 1 del 3.7.2009 della Divisione Calcio Femminile;
- ammenda di € 5.000,00 alla società, a titolo di responsabilità diretta, dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per omesso deposito degli accordi economici relativi a n. 27 calciatrici – nota n. 6488/1144pf09-10/GT/dl dell'8.4.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010)

2) Ricorso A.C.P. CUNEO SAN ROCCO FEMMINILE A.S.D. **INAMMISSIBILE**
avverso le sanzioni:
- inibizione per mesi 4 alla Sig. Giorgio Calvetti, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 2 N.O.I.F. e dell'art. 31 del Com. Uff. n. 1 del 3.7.2009 della Divisione Calcio

Femminile;
- ammenda di € 5.000,00 alla società, a titolo di responsabilità diretta, dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per omesso deposito degli accordi economici relativi a n. 22 calciatrici - (nota n. 6488/1144pf09-10/GT/dl dell'8.4.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010)

3) Ricorso A.S.D. CALCIO FEMMINILE MARSALA **RESPINTO**

avverso le sanzioni:
- dell'inibizione per mesi 4 al Presidente Sig. Pietro Accardi, per violazione dell' art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 2 N.O.I.F. e dell'art. 31 del Com. Uff. n. 1 del 3.7.2009 della Divisione Calcio Femminile;
- dell'ammenda di € 3.000,00 alla società, a titolo di responsabilità diretta, dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per omesso deposito degli accordi economici relativi a n. 19 calciatrici - nota n.6487/1143pf09-10/GT/dl dell'8.4.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010)

4) Ricorso A.C.F. MILAN **RESPINTO**

avverso le sanzioni:
- inibizione per mesi 8 Sig. Francesco Crudo, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 2 N.O.I.F. e dell'art. 31 del Com. Uff. n. 1 del 3.7.2009 della Divisione Calcio Femminile;
- ammenda di €. 10.000,00 alla società, a titolo di responsabilità diretta, dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per omesso deposito degli accordi economici relativi a n. 57 calciatrici (nota n. 6670/1165pf09-10/MS/vdb del 13.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010)

5) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del Sig. ABATE Andrea avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2013, inflittagli seguito gara Tor Bella Monaca/Valle Martella dell'11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il comitato Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 66 del 15.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 140 del 13.5.2010)	**INAMMISSIBILE**